Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.300 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il numero di c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, è stato sostituito dal numero 00387001.

Pertanto, onde evitare ritardi o disguidi, si prega di effettuare i versamenti sul nuovo numero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(6539)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1977, n. **675**.

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne è vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

a) con le regioni, attraverso la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il CIPI provvede:

a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonché un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *c*) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:

1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere *a*), *b*), e *c*) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera *d*) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attività della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera *b*), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.

Art. 3.

E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

Ai fini della presente legge si intendono:

a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;

b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo », di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera *b*) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60 per cento per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50 per cento per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione.

Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto *c*).

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera *b*) del precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Il limite dimensionale relativo al capitale sociale di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585

del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo », nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;

e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13. Al comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo articolo 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo articolo 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.

Art. 5.

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilità di cui alla lettera *a*) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al cento per cento della perdita finale.

Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera *b*) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alla regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il comitato stesso o la regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformità di pareri la concessione dei contributi è deliberata dal CIPI.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonchè quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.

Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La gestione dei mutui di cui alla lettera *a*), primo comma, del precedente articolo 4 può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per il tesoro stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonchè di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera *c*), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 7.

I mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine più l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al trenta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al quaranta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al sessanta per cento nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera *a*), primo comma, dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di quindici anni.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera *b*), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

Art. 8.

Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

Art. 9.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli impegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente articolo 3 e al primo comma del precedente articolo 6, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.

Art. 10.

Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. E' abrogata la lettera *d*) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del « Fondo » di cui al primo comma del presente articolo, nonchè degli stanziamenti in cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonchè alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. Gli oneri relativi alla realizzazione dei contratti di ricerca sono posti a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

Il contratto di ricerca dovrà, per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche più opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

Art. 12.

Il Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui ai precedenti commi devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonchè all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

Art. 13.

E' costituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del « Fondo » di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della Commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinchè presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del « Fondo » di cui all'articolo 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.

Art. 14.

E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.

Art. 15.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:

a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;

b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, è riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera *b*) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge.

La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

Art. 16.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonchè per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè

agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

Art. 17.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

Sono trasferite al « Fondo » di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di cinquecento dipendenti.

Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

Art. 18.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XIV della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonchè nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del « Fondo » di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 19.

Ai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, che costituiscano fondi di garanzia collettiva

fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.

Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, consorzi e società consortili e consorzi di cooperative rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

Detto programma determinerà i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonchè le modalità di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le società consortili.

Art. 20.

Alle piccole e medie imprese anche in forma cooperativa ammesse ai benefici della presente legge può essere accordata una garanzia sussidiaria. Tale garanzia si esplica nella misura del novanta per cento sino a 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziario e fino all'ottanta per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento a cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento, degli accessori e delle spese, dopo avere esperito tutte le procedure ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

A tal scopo è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo centrale di garanzia » per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali.

La dotazione del « Fondo » è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3.

Al « Fondo » si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 21.

Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera *c*) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.

Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera *b*) può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

Art. 22.

E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.

La commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.

La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

Art. 23.

La commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

a) accerta, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;

b) propone programmi di attività e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilità, dei trasferimenti della mano d'opera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;

c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 28.

Art. 24.

Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla commissione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

La commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.

La commissione regionale per la mobilità della manodopera invia annualmente alla commissione centrale per la mobilità della manodopera una relazione relativa all'attività svolta.

Art. 25.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 24, secondo comma.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 24, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della commissione regionale di cui all'articolo 22, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 24, primo com-

ma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè tenuto conto della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 24, non esclude l'applicazione dei commi quarto, quinto e ottavo del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

Fino al termine dell'espletamento delle procedure di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo.

Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comunicarlo all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvederà a convocare le parti.

Art. 26.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Tale commissione è composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale, dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o da loro rappresentanti, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera *b*) del settimo comma del precedente articolo 1.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.

La commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle commissioni regionali.

Art. 27.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 26 e regionale di cui all'articolo 22, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo di cui ai regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, numeri 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato una attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera *b*), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 28.

E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso

decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » da versare al « Fondo » di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

Art. 29.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *a*), *d*) ed *e*) e per le detrazioni di cui all'articolo 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;

b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b*) e *c*), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Su proposta del CIPI, il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *a*) per il risconto delle operazioni;

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *b*) per la concessione del contributo in conto interessi.

La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi non potrà essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *a*) può essere variata, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera *b*) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

II) conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del « Fondo speciale per la ricerca applicata » di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;

III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.

Il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;

IV) aumento del capitale sociale della Società per le gestioni a partecipazioni industriali S.p.a. - GEPI.

Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) ».

A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote

degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo, da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 30.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 6802 e 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:

in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II e IV;

e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;

si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN — ANSELMI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. 676.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 229, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Genova, adottata il 10 gennaio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari, adottata il 24 gennaio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia della Università di Genova;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia della Università di Sassari con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Francesco Savelli e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Genova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Sassari con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 229, è attribuito, unitamente al titolare dott. Francesco Savelli, alla seconda cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1977
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **677.**

Autorizzazione all'Istituto degli studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, ad accettare un legato.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto degli studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.na Maria Vecchi con testamento olografo pubblicato per atto a rogito notaio Otello Rossi in data 29 novembre 1974, n. 16945 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977
Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. **678.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Salina », in S. Marina Salina.

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Salina », in S. Marina Salina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977
Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **679.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Scuola svizzera di Milano », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Scuola svizzera di Milano », in Milano. L'associazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Immobiliare scuola svizzera, consistente in un immobile ubicato in Milano, via Appiani, 21 e aree cortilizie annesse, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 45897, foglio 312, mappali 82/86 del valore di L. 1.222.975.000, come da atto a rogito avv. Maurizio Marsala in data 30 dicembre 1974, n. 44649 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977
Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **680.**

Autorizzazione all'Istituto degli studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto degli studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Antonia Piccione con atto pubblico a rogito dott. Carlo Mussa in data 25 ottobre 1973, n. 60640 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977
Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 28

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Modificazioni alle condizioni e modalità che in atto disciplinano i finanziamenti da concedere, ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 227, il quale dispone la costituzione di una gestione speciale presso il fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, per finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 2, sesto comma, del ripetuto decreto-legge n. 227, il quale prevede che il tasso di interesse ed ogni altra condizione e modalità relativi ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto, sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto n. 317212/38-*A* del 2 agosto 1976 emanato ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del citato decreto-legge n. 227, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono stati stabiliti, su proposta del comitato per la gestione del fondo di rotazione, il tasso di interesse, le modalità ed ogni altra condizione relativi ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto;

Vista la delibera del 16 giugno 1977, con la quale il comitato di gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia ha formulato talune proposte di modifica alle disposizioni di cui al suindicato decreto del 2 agosto 1976, concernenti in particolare il termine di presentazione delle domande, l'aumento percentuale delle scorte finanziabili, la garanzia sui finanziamenti nonché il compenso spettante agli istituti gestori;

Visto il decreto n. 178782/38-*A* del 22 giugno 1976 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 29 maggio 1976, n. 336, su proposta della regione Friuli-Venezia Giulia, il termine del 30 giugno 1977 per l'ammissione ai benefici previsti dal predetto decreto-legge n. 227, viene prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per quelle artigiane, commerciali e turistiche;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alle necessità di provvedere alle modifiche da apportare al citato provvedimento del 2 agosto 1976, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Considerata l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, a mo-

difica di quanto disposto dal decreto n. 317212/38-A del 2 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 223, le modalità da applicare ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia sono così stabilite:

1) destinazione dei finanziamenti:

iniziative economiche intese alla ricostruzione di aziende distrutte o danneggiate dal terremoto, escluse quelle artigiane per le quali si è provveduto con decreto ministeriale 29 luglio 1976;

2) importo massimo concedibile:

75% delle spese ammesse per investimenti fissi, comprese opere di ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture preesistenti danneggiate o distrutte dal sisma, nonché per scorte, queste ultime da considerarsi in misura non superiore al 30% degli investimenti fissi. Per le imprese commerciali il finanziamento scorte potrà essere considerato in misura non superiore al 40% delle spese ammesse per investimenti fissi;

3) termine per la presentazione delle domande di finanziamento:

31 dicembre 1977 per le imprese industriali e 31 dicembre 1978 per quelle artigiane, commerciali e turistiche come previsto dal decreto ministeriale 22 giugno 1977 richiamato nelle premesse;

4) tasso:

4 % annuo;

5) ammortamento:

l'ammortamento avrà la durata massima di quindici anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di tre anni che avrà decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data convenuta per l'ultimazione dei lavori;

6) garanzie:

ipoteca e privilegio sui beni dell'azienda finanziata nonché, ove ritenuto opportuno, intervento fidejussorio dei soci. Giusta quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modifiche ed integrazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i mutui sono garantiti dallo Stato con garanzia che diviene operante a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e che si estende al residuo credito per capitale e interessi convenzionali, alle spese di procedura nonché agli interessi di mora;

7) compenso degli istituti gestori:

gli istituti gestori tratterranno a titolo di rimborso di tutte le spese di amministrazione in genere un'aliquota degli interessi a carico dei mutuatari nella misura dello 0,80%, ridotta allo 0,70% per i finanziamenti d'importo superiore a lire 1,5 miliardi sulle residue somme dovute dai mutuatari stessi.

Posto che le eventuali perdite sono totalmente a carico dello Stato, gli istituti gestori non sono tenuti a costituire l'apposito fondo speciale per la copertura dei rischi;

8) erogazione:

le erogazioni, il cui ammontare complessivo non dovrà di norma superare il 90% del mutuo concesso per gli investimenti fissi, potranno essere effettuate in base al graduale avanzamento dei lavori accertato dall'istituto gestore, in misura pari al 100% dei singoli stati d'avanzamento documentati.

Il saldo sarà pagato, a seguito di accertamento da parte dell'istituto gestore dell'avvenuta entrata in attività degli impianti progettati, verso presentazione di documentazione atta a dimostrare l'avvenuto integrale pagamento delle opere realizzate in esecuzione del programma finanziato.

Il finanziamento delle scorte sarà effettuato in unica soluzione all'atto dell'erogazione del saldo per gli impianti fissi e previa beninteso presentazione di documentazione di spesa relativa all'importo globalmente ammesso al finanziamento a tale titolo.

Restano operanti tutte le altre condizioni e modalità contenute nelle convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro ed il fondo di rotazione da un lato e la Cassa di risparmio di Trieste, la Cassa di risparmio di Gorizia, la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ed il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia dall'altro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1977
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 122

(9503)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1977 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1975, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1975;

Sentito, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, il commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti e rilevato al riguardo l'assenza di proposte di merito;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1977 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle casse mutue provinciali dei

coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1977 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'articolo 9, modificato dall'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nell'allegata tabella *A* sono ridotte del 50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

TABELLA *A*

MISURE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 1977 DAI COLTIVATORI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 22, LETT. B), DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136.

L. 149,80	per le province di Matera e Potenza
» 162,60	per la provincia di Nuoro
» 168,70	per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno e Trapani
» 175,20	per le province di Campobasso e Isernia
» 187,80	per le province di Cagliari, Oristano, Ragusa e Sassari
» 193,50	per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
» 200,20	per le province di Catania e Siracusa
» 212,60	per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza e Viterbo
» 225,90	per le province di Venezia e Verona
» 244,10	per le province di Gorizia, Rieti e Trieste
» 247,50	per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese e Vercelli
» 279,70	per le province di Macerata, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Savona e Terni
» 313,40	per le province di Firenze e Livorno
» 344,50	per le province di Ferrara e Ravenna

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

(9444)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Fornovo Taro, Parma, Collecchio, Medesano e Noceto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Parma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, un tratto del fiume Taro e terreni adiacenti siti nei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano e Noceto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge agli albi dei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano e Noceto;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Fornovo Taro, della ditta Deko S.n.c., dell'associazione Anepla, con sede in Parma, della Società petrolifera italiana S.p.a., con sede in Fornovo Taro, dei signori Rodolfi Lucio e Giuseppe, della Società industrie conserve alimentari di Lucio e Giuseppe Rodolfi, dell'impresa Pizzarotti e C. S.p.a., con sede in Parma e della società Diet Erba S.p.a., con sede in Latina; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché sono caratterizzate da un brusco passaggio dell'habitat secco del greto a quello umido delle rive e degli adiacenti terreni; inoltre, in esse vive una flora costituita prevalentemente da pioppo bianco, ontano nero, roverella e salice bianco che rappresentano ciò che resta di un'antica ed assai più estesa vegetazione spontanea autoctona; la presenza di queste piante è legata non solo al terreno ma anche a particolari condizioni di umidità pressoché costanti durante l'anno, e garantite dalle acque di alcuni fontanili e risorgive; queste « riserve di umidità » caratterizzate da boschetti di vegetazione spontanea su terreni acquitrinosi, costituiscono la principale bellezza naturale riscontrabile nella golena, oltre che il più importante e delicato ecosistema; un'altra entità naturale importantissima presente nella zona è la fauna, tra cui numerosi gli uccelli che devono considerarsi bellezze naturali viventi da ammirare e tutelare, come il picchio rosso maggiore, il picchio verde, la ghiandaia, il martin pescatore; l'ambiente poi, tipico di palude, si presta anche ad accogliere un numero elevatissimo di palmipedi, ardeidi, trampolieri che pur appartenendo alla fauna migratoria, sono spesso nidificanti nella zona; guardata nel suo insieme l'intera zona è meritevole di tutela, non solo per i valori floristici e faunistici ac-

cennati, ma anche e soprattutto per i riflessi paesaggistici, godibili e fruibili da tutti dai numerosi punti di belvedere che si aprono nell'insieme;

Decreta:

Le zone — come sottospecificate — site nel territorio dei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano e Noceto hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, paragrafi 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

relativamente al comune di Parma, è compresa tra il ponte sul fiume Taro sulla via Emilia, fino al km 210,700 della stessa strada statale, indi lungo la via Begherella fino al limite del confine fra il comune di Parma e il comune di Collecchio;

relativamente al comune di Collecchio, dal limite di confine con il comune di Parma lungo la via Begherella, via Roma, naviglio del Taro, rio Scodogno e ferrovia Parma-La Spezia, fino al confine con il territorio di Fornovo;

relativamente al comune di Fornovo, dal limite di confine con il comune di Collecchio lungo la ferrovia Parma-La Spezia, strada Filagni, ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, fino al limite di confine con il territorio del comune di Medesano;

relativamente al comune di Medesano, dal ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, camionabile della Cisa, fino al limite di confine con il territorio del comune di Noceto;

relativamente al comune di Noceto, dal limite di confine con il comune di Medesano, camionabile della Cisa, via Ponte Taro, strada statale Emilia km 211,900 fino al limite di confine con il territorio di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna curerà che i comuni di Parma, Collecchio, Fornovo Taro, Medesano e Noceto provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1975, il giorno 19 aprile, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Parma, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche della provincia di Parma.

(*Omissis*).

Assenti, benchè regolarmente invitati, i sindaci dei comuni di Parma, Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto.

(*Omissis*).

Il vice presidente riferisce che oggetto principale della riunione odierna è una proposta di tutela di un tratto del fiume Taro e dei terreni adiacenti, relativamente ai comuni di Parma, Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto.

(*Omissis*).

Sulla relazione del vice presidente si accende la discussione che verte essenzialmente sugli aspetti ed i contenuti giuridici della tutela stessa e sulle conseguenze che il pronunciamento della commissione può e deve avere sulla politica del territorio affidato ai comuni interessati.

Il vice presidente fornisce le più ampie delucidazioni sui vari quesiti che gli vengono posti per cui la discussione preliminare viene chiusa e si passa alle operazioni di voto.

Con voti unanimi e palesi, la commissione provinciale approva la tutela di un tratto del fiume Taro, a mente dell'art. 1, paragrafi 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, compreso tra il ponte delle ferrovie dello Stato Fornovo-Fidenza ed il km 211,900 e km 210,700 della strada statale n. 9 Emilia. Tale zona, relativamente al comune di Parma, è compresa tra il ponte sul fiume Taro sulla via Emilia, fino al km 210,700 della stessa strada statale, indi lungo la via Begherella fino al limite del confine fra il comune di Parma e il comune di Collecchio.

Relativamente al comune di Collecchio, dal limite di confine con il comune di Parma lungo la via Begherella, via Roma, naviglio del Taro, rio Scodogno e ferrovia Parma-La Spezia, fino al confine con il territorio di Fornovo.

Relativamente al comune di Fornovo, dal limite di confine con il comune di Collecchio lungo la ferrovia Parma-La Spezia, strada Filagni, ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, fino al limite di confine con il territorio del comune di Medesano.

Relativamente al comune di Medesano, dal ponte della ferrovia Fornovo-Fidenza, camionabile della Cisa, fino al limite di confine con il territorio del comune di Noceto.

Relativamente al comune di Noceto, dal limite di confine con il comune di Medesano, camionabile della Cisa, via Ponte Taro, strada statale Emilia km 211,900 fino al limite di confine con il territorio di Parma.

Sono naturalmente esclusi dalla presente tutela gli immobili eventualmente sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Poiché nel corso della discussione preliminare è risultata la evidenza di rendere edotto della iniziativa della commissione provinciale anche il magistrato per il Po, il presidente, consenzienti gli altri componenti della commissione, propone di mandare gli atti della presente riunione anche all'ufficio del magistrato del Po.

(*Omissis*).

(9479)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1977 ai fini dell'inserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 21 e 28 maggio 1976 elencati nell'unito allegato che fissano per l'anno 1976 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini contributivi e della misura delle pensioni per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1977 è parificato al salario medio relativo all'anno 1976 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 21 e 28 maggio 1976 indicati nelle premesse.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1976 RAGGRUPPATI SECONDO LA LORO PUBBLICAZIONE NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» DELLA REPUBBLICA.

Data del decreto ministeriale	Province interessate	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
21 maggio 1976	Imperia	3 giugno 1976
Id.	Viterbo	Id.
Id.	Reggio Calabria	Id.
Id.	Isernia	Id.
Id.	La Spezia	Id.
Id.	Pistoia	Id.
Id.	L'Aquila	Id.
Id.	Sassari	Id.
Id.	Savona	Id.
Id.	Brescia	Id.
Id.	Catanzaro	Id.
Id.	Pisa	Id.
Id.	Brindisi	Id.
Id.	Cagliari	Id.
Id.	Caltanissetta	Id.
21 maggio 1976	Forlì	3 giugno 1976
Id.	Lecce	Id.
Id.	Pescara	Id.
Id.	Bolzano	Id.
Id.	Campobasso	Id.
Id.	Caserta	Id.
Id.	Rovigo	Id.
Id.	Catania	Id.
Id.	Potenza	Id.
Id.	Genova	Id.
Id.	Gorizia	Id.
Id.	Bergamo	Id.
Id.	Bologna	Id.
Id.	Salerno	Id.
Id.	Pordenone	Id.
Id.	Firenze	Id.
Id.	Grosseto	Id.
Id.	Benevento	Id.
Id.	Frosinone	Id.
Id.	Roma	Id.
Id.	Piacenza	Id.
Id.	Torino	Id.
Id.	Reggio Emilia	Id.
Id.	Ragusa	Id.
Id.	Siena	Id.
Id.	Sondrio	Id.
Id.	Siracusa	Id.
Id.	Pesaro Urbino	Id.
Id.	Perugia	Id.
Id.	Pavia	Id.
Id.	Rieti	Id.
Id.	Padova	4 giugno 1976
Id.	Palermo	Id.
Id.	Parma	Id.
Id.	Novara	Id.
Id.	Nuoro	Id.
Id.	Oristano	Id.
Id.	Belluno	Id.
Id.	Asti	Id.
Id.	Milano	Id.
Id.	Avellino	Id.
Id.	Udine	Id.
Id.	Vercelli	Id.
Id.	Cremona	Id.
Id.	Aosta	Id.
Id.	Bari	Id.
Id.	Chieti	Id.
Id.	Foggia	Id.
Id.	Alessandria	5 giugno 1976
Id.	Modena	Id.
Id.	Treviso	Id.
Id.	Venezia	Id.
Id.	Vicenza	Id.
Id.	Verona	Id.
Id.	Livorno	7 giugno 1976
Id.	Massa Carrara	Id.
Id.	Ascoli Piceno	Id.
Id.	Enna	Id.
28 maggio 1976	Ferrara	Id.
Id.	Ravenna	Id.

Data del decreto ministeriale	Province interessate	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
21 maggio 1976	Macerata	8 giugno 1976
Id.	Latina	Id.
Id.	Lucca	Id.
Id.	Messina	Id.
Id.	Teramo	Id.
Id.	Taranto	Id.
Id.	Arezzo	Id.
Id.	Trieste	Id.
Id.	Trapani	Id.
Id.	Trento	Id.
Id.	Napoli	Id.
Id.	Ancona	Id.
Id.	Agrigento	Id.
Id.	Varese	Id.
Id.	Matera	Id.
Id.	Terni	Id.
Id.	Catanzaro	Id.
Id.	Como	10 giugno 1976
Id.	Cosenza	Id.
Id.	Cuneo	Id.
Id.	Mantova	Id.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

(9445)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Nomina del vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 7 del predetto statuto;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1973 concernente la nomina a vice presidente del dott. Heinold Steger a vice presidente dell'ente suindicato per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975;

Vista la deliberazione 20 giugno 1977, con la quale il consiglio generale dell'ente suindicato ha proposto il dott. Heinold Steger per la conferma a vice presidente dell'ente stesso per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979;

Sentito il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige che ha espresso parere favorevole alla proposta di cui sopra con nota n. 15639/A-1 del 5 luglio 1977;

Decreta:

Il dott. Heinold Steger è confermato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9456)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1977.

Riconoscimento di idoneità del certificato previsto dall'art. 20 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, ai fini della concessione dell'esenzione o della riduzione del diritto erariale sugli alcoli importati in Italia da Paesi membri della Comunità economica europea e da Paesi aderenti al G.A.T.T.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

D'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono riconosciuti idonei i certificati emessi dall'autorità statale, o da altro organismo pubblico da essa designato, che nel Paese di produzione esercita in applicazione della legislazione interna, compresa quella fiscale, il controllo sulle materie prime e sul prodotto ottenuto, e che contengono, per i prodotti sottoindicati, le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni necessarie per stabilire l'identità della merce cui si riferisce, fra le quali:

la quantità (compresa la gradazione alcolica in volume a 15,56° Tralles), la natura, i contrassegni, ed i numeri dei colli;

la qualità;

il nominativo dello speditore;

piombi od altri contrassegni eventualmente apposti;

b) l'attestazione precisa della materia prima da cui l'alcole (o l'acquavite), tal quale o contenuto nei prodotti deriva;

c) l'attestazione che l'alcole (o l'acquavite) è stato ottenuto esclusivamente da detta materia prima, senza aggiunta nè di altra materia prima nè di altro alcole (o acquavite) proveniente da materia prima diversa da quella indicata;

d) l'indicazione dell'origine degli alcoli (o delle acqueviti) di cui al punto *b*), conformemente alla regolamentazione C.E.E. in materia.

Art. 2.

Nell'ambito della Comunità economica europea, i certificati di cui all'art. 1 possono essere rilasciati da un Paese membro diverso da quello che ha effettuato

il controllo sulle materie prime e sul prodotto finito, purché quest'ultimo Paese abbia rilasciato all'altro Paese membro apposito certificato con gli elementi richiesti al precedente art. 1.

Art. 3.

Con provvedimenti del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, saranno indicati, per ciascun Paese membro della Comunità economica europea o aderente al G.A.T.T., le autorità abilitate al rilascio dei certificati di cui all'art. 1 nonché gli schemi di modelli dei certificati stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(9472)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 21 stesso mese, con cui Roberto Sasso, nato ad Avellino il 17 dicembre 1901, e residente in Roma, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 18 agosto 1977, con la quale il predetto Roberto Sasso ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Roberto Sasso, nato ad Avellino il 17 dicembre 1901, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(9474)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.
Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'articolo 14 dello statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, concernente la composizione del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1975, con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'IRI;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 124983 del 12 agosto 1977, con la quale si designa il dott. Giuseppe Braito, dirigente superiore in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, nell'incarico di componente supplente del collegio sindacale dell'IRI, in sostituzione del dott. Attilio Leonardi, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Attilio Leonardi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Braito, dirigente superiore, è nominato sindaco supplente dell'Istituto per la ricostruzione industriale in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato ed in sostituzione del dott. Attilio Leonardi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(9411)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1977.
Aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, contenente modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini;

Decreta:

Articolo unico

La margarina, i grassi idrogenati alimentari e i grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, prodotti nel territorio dello Stato, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica in quantità sufficiente a determinare la positività ottenuta mediante applicazione del metodo analitico Isidoro Pavolini approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 22 aprile 1959.

La margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con il rivelatore di olio di sesamo secondo le norme del precedente comma, nonché con fecola di patate in quantità non inferiore al 2 per mille.

I prodotti di cui ai commi precedenti, di provenienza estera e destinati all'importazione devono giungere nel territorio dello Stato già in possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti prodotti fabbricati in territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(9473)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1637/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 522/77 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori e di pomodori pelati tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1638/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di alcuni formaggi in talune voci tariffarie.

Regolamento (CEE) n. 1639/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, che fissa per la campagna di commercializzazione 1977-1978 i prezzi d'entrata del riso semigreggio e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1640/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 564/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 1641/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro oltre la data di scadenza della prima tappa dell'accordo di associazione.

Regolamento (CEE) n. 1642/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, relativo al regime d'importazione di taluni prodotti tessili originari della Tailandia ed all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 845/77 per quanto riguarda la Tailandia nonchè del regolamento (CEE) n. 1183/77.

Regolamento (CEE) n. 1643/77 della commissione, del 20 luglio 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 183 *del* 22 *luglio* 1977.

(19/C)

Regolamento (CEE) n. 1644/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 185 *del* 25 *luglio* 1977.

(20/C)

Regolamento (CEE) n. 1645/77 del consiglio, del 20 luglio 1977, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il 1977, dal regolamento (CEE) n. 2930/76 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1646/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1647/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1648/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1649/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1650/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1651/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 184/66 per quanto riguarda l'importo della retribuzione forfettaria per scheda aziendale debitamente compilata.

Regolamento (CEE) n. 1652/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato.

Regolamento (CEE) n. 1653/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1654/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1655/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1656/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1657/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Pubblicati nel n. L 184 *del* 23 *luglio* 1977.

(21/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di San Bassano

Con decreto 7 marzo 1977, n. 66, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del colatore Serio Morto a valle del ponte di San Bassano in comune di San Bassano (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 409 (mq 190); 443 (mq 40); foglio 10, mappali 88 (mq 110); 73 (mq 180); 74 (mq 160) e 89 (mq 750) per mq 1430 e fogli 9 e 10, strade per mq 860 della superficie complessiva di mq 2290 ed indicato nello schizzo planimetrico 23 febbraio 1974 in scala 1:1000 con allegata relazione descrittiva rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico e relazione descrittiva che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9576)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lugagnano

Con decreto 9 marzo 1977, n. 64, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del torrente Arda in comune di Lugagnano (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28, mappale 45½ della superficie di mq 3320 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 maggio 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9577)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pordenone

Con decreto 26 febbraio 1977, n. 2966, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Roggia Codafora in comune di Pordenone, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 della superficie di mq 340 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 marzo 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9578)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei commissari liquidatori e del presidente del comitato di serveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « La Sociale - Società cooperativa di produzione lavoro agricola e consumo a r.l. », in Dogato di Ostellato.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1977 il sig. Raffaele Mannella è stato nominato commissario liquidatore unico della società « La Sociale - Società cooperativa di produzione lavoro agricola e consumo a r.l. », in Dogato di Ostellato (Ferrara), con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione dei tre liquidatori, dott. Gino Ferrari, dott. Pasquale Messina e dott. Ivan Bonetti.

Con lo stesso decreto il rag. Franco Pietrella è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sopracitata, in sostituzione del sig. Raffaele Mannella nominato commissario liquidatore.

(9512)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Domus Felix », in Marano

Con decreto ministeriale 3 agosto 1977 il dott. Renato Nigro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Domus Felix », in Marano (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con provvedimento ministeriale del 18 aprile 1977, in sostituzione dell'avvocato Arcangelo Barbato, che ha rinunciato all'incarico.

(9487)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Maria di Pompei », in S. Ferdinando di Puglia.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1977 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Maria di Pompei », in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita in data 21 gennaio 1965 per atto a rogito del notaio dott. Marano Delfino, ed è stato nominato commissario governativo, per un perido di sei mesi, il dottor Alfredo Bozzini.

(9486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 2 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,25	882,25	882,20	882,25	882,20	882,20	882,15	882,25	882,25	882,25
Dollaro canadese	821,75	821,75	822,50	821,75	821,85	821,70	821,70	821,75	821,75	821,75
Franco svizzero	368,78	368,78	368,75	368,78	368,90	368,75	368,84	368,78	368,78	368,75
Corona danese	142,87	142,87	142,90	142,87	142,80	142,85	142,88	142,87	142,87	142,86
Corona norvegese	161,24	161,24	161,30	161,24	161,20	161,20	161,27	161,24	161,24	161,20
Corona svedese	181,68	181,68	181,80	181,68	181,70	181,75	181,75	181,68	181,68	181,75
Fiorino olandese	360,46	360,46	360,40	360,46	360,55	360,45	360,45	360,46	360,46	360,45
Franco belga	24,735	24,735	24,74	24,735	24,72	24,70	24,732	24,735	24,735	24,73
Franco francese	180,01	180,01	180,10	180,01	179,98	180 —	180 —	180,01	180,01	180,01
Lira sterlina	1537,40	1537,40	1537,50	1537,40	1537,25	1537,35	1537,10	1537,40	1537,40	1537,40
Marco germanico	380,53	380,53	380,55	380,53	380,60	380,50	380,61	380,53	380,53	380,50
Scellino austriaco	53,413	53,413	53,47	53,413	53,45	53,40	53,465	53,413	53,413	53,40
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,05	22,50	21,95	22,48	22,03	22,50	22,50	22,50
Peseta spagnola	10,448	10,448	10,45	10,448	10,44	10,43	10,416	10,448	10,448	10,44
Yen giapponese	3,293	3,293	3,2950	3,293	3,292	3,28	3,294	3,293	3,293	3,28

Media dei titoli del 2 settembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,475
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,850
» 5 % (Città di Trieste)	92,700
» 5 % (Beni esteri)	92,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,500
» 5,50 % » » 1968-83	76,700
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,550
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,525
» poliennali 7 % 1978	96,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,525
» » 9 % 1980	89,875
» » 10 % 1981	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,20
Dollaro canadese	821,725
Franco svizzero	368,81
Corona danese	142,875
Corona norvegese	161,255
Corona svedese	181,765
Fiorino olandese	360,455
Franco belga	24,733
Franco francese	180,005
Lira sterlina	1537,25
Marco germanico	380,57
Scellino austriaco	53,439
Escudo portoghese	22,265
Peseta spagnola	10,447
Yen giapponese	3,293

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1977, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1977			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			111.917		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	21.652.903			
	residui	593.059			
	Totale		22.245.962		
Accensione di prestiti	competenza	4.970.331			
	residui	167			
	Totale		4.970.498		
Spese correnti	competenza			18.854.909	
	residui			3.539.322	
	Totale				22.394.231
Spese in conto capitale	competenza			2.807.097	
	residui			2.059.196	
	Totale				4.866.293
Rimborso di prestiti	competenza			964.157	
	residui			203.254	
	Totale				1.167.411
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		51.031.404		45.281.634	
Conti correnti		67.931.298		69.574.456	
Incassi da regolare		53.282.388		52.996.050	
Altre gestioni		27.121.293		25.646.600	
	Totale		199.366.383		193.498.740
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		305.156		483.475	
Pagamenti da regolare		5.078.254		5.393.906	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		6.003.174		6.772.798	
Altri crediti		45.326.141		48.775.197	
	Totale		56.712.725		61.425.376
	Totale complessivo		283.407.485		283.352.051
Fondo di cassa al 31 luglio 1977			—		55.434
	Totale a pareggio		283.407.485		283.407.485

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 luglio 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			55.434	
Crediti di tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		178.482		
Pagamenti da regolare		4.863.951		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		6.190.101		
Altri crediti		15.513.012		
	Totale crediti		26.745.546	
	In complesso			26.800.980
Debiti di tesoreria				
Debito fluttuante		44.739.093		
Conti correnti		10.702.423		
Incassi da regolare		1.066.846		
Altre gestioni		3.815.825		
	Totale debiti			60.324.187
Situazione del Tesoro (passività)				33.523.207

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1977: lire 399.070 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(9566)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 luglio 1977

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . . L.		6.981.630.513.586
Cassa . . . . . »		318.086.009.159
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito	L. 21.294.249.051	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	» —	
		21.294.249.051
Anticipazioni:		
— in conto corrente	L. 724.041.922.348	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 34.680.000.000	
— a scadenza fissa	» 145.638.400.000	
		904.360.322.348
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		25.072.027.587
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario	L. 2.328.880.377.609	
— conti speciali	» 9.392.711.428.083	
		11.721.591.805.692
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . »		1.291.207.236.113
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		5.363.038.992.275
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		103.240.573.387
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		24.924.846.312.240
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . . »		718.355.596.322
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 652.160.037.320	
— altre attività	» 287.823.638.545	
		939.983.675.865
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		2.778.174.430.913
Spese dell'esercizio . . . . . »		1.105.695.280.033
		57.196.577.024.572
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		1.341.885.396.288
Depositi:		
— a garanzia	L. 3.578.139.013.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» —	
— altri	» 306.380.486.401.377	
		309.958.625.414.795
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		332.739.739
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.152.126.708
Totale . . . L.		368.499.572.702.102

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . . L.		15.219.233.980.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . »		96.990.911.178
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		122.570.304.819
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . . »		1.066.021.357.635
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L. 19.438.304.297.827	
— altri	» 7.287.740	
		19.438.311.585.567
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C.	L. 5.745.698.025.007	
— altri	» 24.148.001.399	
		5.769.846.026.406
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C.	L. 3.265.171.703.530	
— altri	» 78.151.044.734	
		3.343.322.748.264
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . »		127.508.470.301
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . »		36.085.184.615
Fondi diversi accantonati . . . . . »		6.902.730.704.701
Partite varie passive . . . . . »		3.792.576.742.995
Capitale sociale	L. 300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	» 71.734.823.777	
Fondo di riserva straordinario	» 72.985.981.443	
		145.020.805.220
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		1.135.358.182.871
		57.196.577.024.572
Impegni . . . . . L.		1.341.885.396.288
Depositanti . . . . . »		309.958.625.414.795
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		332.739.739
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.152.126.708
Totale . . . L.		368.499.572.702.102

(9567)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siracusa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Siracusa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siracusa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazion di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 160

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di CATANIA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siracusa, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 7 settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9049)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.

Nel Bollettino ufficiale n. 15 del 15 agosto 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 227, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1975.

(9319)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Firenze.

Nel Bollettino ufficiale n. 15 del 15 agosto 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 226, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari (c.c. masch. e fem. - c. recl.) di Firenze, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1976.

(9318)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento della idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Antonuccio Carmelo, nato a Venetico M. il 1° novembre 1926;
Galanti Salvatore, nato a Cossignano il 19 febbraio 1922.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Frana Andrea, nato a Gandino il 24 novembre 1931;
Migliorini Luciano, nato a Venezia il 23 luglio 1917;
Scambia Santo Giovanni, nato a Messina l'8 marzo 1931;
Tenca Gino, nato a Fortezza il 10 maggio 1923.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9234)

Variante alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1971 e 18 maggio 1976;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, modificato con decreto ministeriale 5 novembre 1976;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1977, sopra indicato, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, per la sessione 1975, nella quale al sessantacinquesimo posto risulta il dott. Mario De Dominicis, nato a Pratola Peligna (L'Aquila) il 1° gennaio 1938, ammesso con riserva a sostenere l'esame di idoneità summenzionato;

Rilevato che l'interessato ha allegato alla domanda di ammissione al predetto esame un certificato di servizio rilasciato dal Pio Istituto di S. Spirito ed OO.RR. di Roma in data 31 dicembre 1975, in base al quale sembrava essere in possesso del periodo di servizio nella materia, prescritto dalla legge per l'ammissione all'esame stesso;

Visto che, a richiesta di questo Ministero, il predetto Pio Istituto di S. Spirito ha trasmesso un nuovo certificato di servizio relativo al dott. Mario De Dominicis, in base al quale si rileva che il precedente contiene una cancellatura relativamente al periodo di servizio 3 agosto 1973-19 maggio 1975 che risulta quindi prestato presso la « divisione pediatrica » mentre invece il servizio stesso è stato in effetti prestato presso una « divisione di chirurgia pediatrica »;

Rilevato quindi che, in considerazione di quanto precede, il predetto sanitario non è in possesso del prescritto periodo di servizio nella materia così come richiesto dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Ritenuto che il difetto di tale requisito non consentiva l'ammissione del dott. Mario De Dominicis all'esame nazionale di primario di pediatria e che, pertanto, lo stesso deve essere escluso dalla relativa graduatoria degli idonei nella quale è stato inserito al sessantacinquesimo posto;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa il dott. Mario De Dominicis, nato a Pratola Peligna (L'Aquila) il 1° gennaio 1938, viene depennato dal sessantacinquesimo posto della graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale a primario di pediatria approvata con decreto ministeriale 27 marzo 1977, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9349)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(9493)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(9494)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI S. MARCO IN LAMIS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(9499)

OSPEDALE «F. PICCOLOTTI E. CORNELI» DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(9496)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE «F. ANGELINI» DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ad esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente oncologo addetto al servizio di chemioterapia sperimentale operante nell'ambito della divisione di oncologia *B*), annessa all'insegnamento universitario di oncologia clinica;

un posto di assistente oncologo addetto al servizio di virologia e colture in vitro operante nell'ambito della divisione di oncologia *B*), annessa all'insegnamento universitario di oncologia clinica;

un posto di assistente oncologo addetto alla divisione degenze indifferenziate;

due posti di assistente oncologo addetto alla divisione di degenze di radioterapia;

un posto di assistente del servizio di radioterapia e telecobaltoterapia;

un posto di assistente addetto al settore di medicina nucleare del servizio di radiodiagnostica e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(9497)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente addetto alla casa di salute psichiatrica annessa all'ospedale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(9524)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(9495)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico del laboratorio di analisi presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(9500)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Nuoro.

(9498)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto urologo (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(9525)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di immunoemotologia e trasfusionale;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(9526)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PESCOPAGANO

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 22 agosto 1977, è rettificato nel senso che i posti vacanti di assistente del centro di fisiopatologia respiratoria e terapia medica della insufficienza respiratoria devono intendersi *due* anziché *uno*.

(9527)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772430)